Sentenza del 28/05/2020 n. 10150 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente riceveva invito al contraddittorio procedimentale per accertamento in base a studi di settore per l'anno di imposta 2004, cui seguiva tentativo di accertamento con adesione che non si perfezionava, donde scaturiva avviso di accertamento per ripresa a tassazione di maggiori ricavi individuati in euro 184.817,00.

Il ricorso di primo grado esitava in rigetto tempestivamente impugnato da parte contribuente mediante consegna diretta dell'atto d'appello, sennonché la CTR rilevava non essere stata depositata copia dell'appello presso la CTP, in violazione dell'art. 52, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente all'epoca dei fatti e, di conseguenza, rilevava l'inammissibilità del gravame, compensando le spese.

Ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a due motivi di censura, cui replica l'Avvocatura generale dello Stato con controricorso.

RAGIONI DELLE DECISIONE

Vengono posti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si lamenta contrarietà dell'art. 53, comma secondo, d.lgs. n. 546/1992 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) al diritto dell'Unione europea e conseguente disapplicazione della norma, con richiesta di annullamento della grava sentenza e rinvio ad altra sezione della CTR per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia.

Con il secondo motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma secondo, d.lgs. n. 546/1992 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) per violazione degli articoli 3, 24 e 117, primo comma, Costituzione della Repubblica italiana in relazione all'art.6 della Convezione europea dei diritti dell'Uomo.

2. I motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta connessione. Pur in assenza di indicazione esplicita, la doglianza può essere ricompresa nel paradigma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per errata interpretazione o falsa applicazione di legge. Nella sostanza, si lamenta si sia fatta applicazione di norma contraria ai principi fondamentali della Carta, dell'Unione europea e della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, laddove la sanzione dell'inammissibilità sarebbe sanzione sproporzionata rispetto a violazione di adempimento formale, comunque non comparabile con il diritto all'accesso alla giustizia.

La questione è stata esaminata più volte da questa Corte e dalla Consulta, pervenendo con diverse pronunce alla medesima conclusione che conferma la legittimità costituzionale e la non irragionevolezza della norma, sia perché limitata solo alle forme alternative alla notifica usuale tramite ufficiale giudiziario, dunque a scelta di parte, sia perché attinente a profili eminentemente pubblicistici connessi allo *ius imperii* del momento fiscale, assolutamente diverso dalle obbligazioni e diritti civili di cui parla l'art. 6 della Convenzione EDU (cfr. Corte cost. n. 17/2011).

Né parte ricorrente offre argomenti diversi e nuovi per prospettare eccezioni già scrutinate da questa Corte e dal Giudice delle leggi (sul punto cfr. Cass. V, n. 7099/2019 e precedenti ivi richiamati circa la legittimità dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992).

In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di lite per i gradi di merito e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in eurocinquemiladuecento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso il 15 gennaio 2020

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza